



TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1314/2020

tra

[REDACTED]

PARTE ATTRICE

e

[REDACTED]
BANCA S.P.A.

PARTE CONVENUTA

Oggi 15.4.2021 ad ore 15.20 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] **BANCA S.P.A.** l'avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. [REDACTED].

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 2.4.2021.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da foglio separato depositato l'1.4.2021.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da note conclusive depositate l'1.4.2021; contesta la produzione documentale effettuata dalla parte attrice in allegato alle note conclusive, in quanto tardive. I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive. Alle ore 15.30 il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 16.20 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Verbale chiuso alle ore 16.25.

Il Giudice

dott. Fabio Iacopini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1314/2020** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ del
Foro di Varese

PARTE ATTRICE

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
Giacomo del Foro di Milano
██████████ **BANCA S.P.A.** (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. Apolloni David Giuseppe del
Foro di Roma

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ conveniva in giudizio ██████████ e la ██████████ Banca s.p.a. chiedendo la loro condanna al pagamento della somma erogata ad un terzo a titolo di finanziamento che si era reso irreperibile; l'attore precisava che il ██████████, quale dipendente della ██████████ Banca, aveva agevolato l'erogazione del finanziamento.

Si costituiva in giudizio il ██████████, eccependo in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la prescrizione della domanda; nel merito, il rigetto delle domande attoree. In fatto, il detto convenuto precisava di non essere mai stato alle dipendenze del detti istituto di credito.

Si costituiva anche la ██████████ Banca, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore. In fatto, la detta parte confermava che il convenuto ██████████ non era mai stato suo dipendente.

L'attore, prendeva atto delle deduzioni delle convenute e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del soggetto che effettivamente lo aveva trarre in inganno.

Il Giudice, con ordinanza riservata, preso atto della mancanza di precise indicazioni in merito al soggetto da chiamare in giudizio, rigettava l'istanza e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies, all'udienza del 15 aprile 2021, nella quale veniva trattenuta in decisione.

Deve, in primo luogo, essere esaminata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto [REDACTED].

L'eccezione è infondata.

Il Tribunale adito risulta essere competente ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 cpc e 1182 c.c., in quanto per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio e, nel caso di pagamento di somma di danaro, deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, individuato nel domicilio dell'attore che si trova nell'ambito della circoscrizione del Tribunale adito.

Per altro la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. ordinanza 8.5.2002, n. 6591) ha sancito che in caso di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quello del luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio, in quanto, essendo la sede principale dei propri affari ed interessi.

In secondo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta [REDACTED] Banca.

L'eccezione appare fondata e deve essere accolta.

Secondo l'attrice la responsabilità della convenuta si fonda sul disposto dell'art. 2049 c.c., sulla base dell'esistenza del rapporto di dipendenza con il convenuto [REDACTED].

Ebbene, non solo sussiste alcuna prova sull'esistenza di un rapporto di dipendenza tra l'istituto di credito e il convenuto [REDACTED] chiamato in giudizio, ma neppure nei confronti del soggetto omonimo indicato dall'attrice.. In corso di causa la parte attrice ha, infatti, richiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del sig. [REDACTED], dipendente della [REDACTED] c/o la filiale [REDACTED] di Milano, [REDACTED], ma, a fronte della categorica smentita della banca, non è stata in grado di fornire alcuna prova dell'esistenza del un rapporto di subordinazione, nè è stata in grado di identificare il soggetto da chiamare in giudizio con precisi elementi anagrafici.

Quanto al merito, il Tribunale prende atto che la parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato di rinunciare alle domande svolte contro [REDACTED] [REDACTED] e, pertanto, si rileva la cessazione della materia del contendere tra le dette parti.

Alla luce di quanto precede appare evidente che tutte le domande della parte attrice appaiono del tutto infondate.

La detta parte dovrà, pertanto, essere condannata alla rifusione delle spese di lite favore di entrambe le convenute; le dette spese vengono quantificate sulla base dei valori medi indicati nel DM 55/2014, diminuiti tenendo conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma 4)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

Tutte le domande svolta dalla parte attrice

DICHIARA

La carenza di legittimazione passiva della convenuta [REDACTED] Banca SPA e cessata la materia del contendere tra la parte attrice ed il convenuto [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto,

CONDANNA

La parte attrice a rifondere a ciascuna delle convenute le spese di lite che quantifica in complessivi € 2.200,00, oltre alla CPA e all'IVA per ogni parte.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Varese, 15.4.2021

Il Giudice
dott. Fabio Iacopini